



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere U.L.L. n.67.2009 (Prot. n. 7629 del 14 maggio 2009)

Voce: contributi e finanziamenti-cooperazione e cooperative

Oggetto: L.R.5/12/1977 n.95.Decadenza dai benefici-art.12 e 12 bis D.L.1022/1965.

Massima L'attività delle Cooperative edilizie fruente di contributi pubblici rientra nell'ambito dell'edilizia agevolata con conseguente soggezione della medesima al regime di cui alla L.1179 del 1965 e successive modifiche.

L'art.12 bis della suddetta legge sanziona la mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto con la risoluzione automatica del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio economico.

L'agevolazione creditizia può configurarsi sia come contributo in conto interessi (nascente dalla combinazione di due rapporti l'uno tra l'istituto finanziario erogatore ed il privato e l'altro tra l'ente pubblico e l'istituto mutuante) che come prestito erogato direttamente a tasso agevolato, situazione che ricorre per i mutui concessi dall'IRCAC a carico del Fondo a gestione separata di cui alla L.R. n.95 del 1977 .

Per tali mutui quindi l'applicazione del citato art.12 bis obbliga il mutuatario a provvedere all'immediata restituzione della quota di capitale residua al netto degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere. Sul credito così determinato si dovranno calcolare gli interessi di mora ex art.1224 cod.civ. salve le ulteriori penalità eventualmente pattuite.

Infine la decadenza dal beneficio del prestito agevolato e i conseguenti obblighi di risoluzione vanno azionati nei termini di prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: artt.12 e 12-bis del D.L n.1022 del 1965, conv.con modif. in Legge 1° novembre 1965, n. 1179;L.R. 5 dicembre 1977, n.95.

